

Aggregazioni, neutralità fiscale a doppio vincolo

Andrea Dili

L'affermazione del principio di neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali fa un ulteriore passo in avanti. Il decreto Irpef-Ires in arrivo in Parlamento, infatti, riproduce il contenuto delle bozze circolate in occasione dell'esame preliminare del Consiglio dei ministri. Viene quindi confermata l'introduzione del nuovo articolo 177-bis nel Tuir, dando attuazione al principio contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge delega per la riforma fiscale. In particolare, la definitiva approvazione della norma consentirà di superare l'attuale orientamento delle Entrate, che considera realizzativo il passaggio dal regime del reddito di lavoro autonomo, tipico dell'esercizio delle professioni in forma singola o associata, a quello del reddito di impresa, che disciplina le società tra professionisti (Sts). La nuova norma prevede che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, e di passività riferibili ad attività professionali in Stp (o in altre società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate) non generano realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che:

- 1) il valore della partecipazione del soggetto conferente sia determinato in un ammontare corrispondente alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
- 2) il soggetto conferitario, in relazione a quanto ricevuto, subentri nella posizione del conferente ed esponga nella dichiarazione dei redditi un prospetto di riconciliazione contenente i relativi dati contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Lo stesso trattamento è riservato alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi, comprendendo sia gli apporti in associazioni o in società semplici costituite per l'esercizio di arti e professioni, sia le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione che interessino i predetti soggetti. Lo stesso principio trova applicazione in caso di trasferimento delle suddette attività e passività per morte o atto gratuito.